

**REGOLAMENTO PER LE FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI
AD ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL'ISSM VERDI DI RAVENNA
DELIBERA N. 33CDA DEL 19/09/2022**

Art. 1

(Finalità e natura della collaborazione)

1. Le forme di collaborazione degli studenti, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, possono essere attivate per lo svolgimento di servizi nelle seguenti aree:
 - a) supporto alla Produzione Artistica;
 - b) supporto all'attività della biblioteca;
 - c) supporto gestione programmi UE nazionali e internazionali e varie iniziative di cooperazione interuniversitaria;
 - d) attività connesse all'accoglienza, all'informazione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti;
 - e) collaborazione alla gestione di laboratori didattici e aule multimediali, anche in riferimento alle esigenze di studenti portatori di handicap o bisogni educativi speciali;
 - f) supporto alle attività connesse all'organizzazione dei rapporti esterni dell'Istituto;
 - g) collaborazione per il completamento e/o l'accompagnamento di gruppi strumentali/vocali.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, determina i fondi da destinare complessivamente alle collaborazioni.

2. Per l'attribuzione delle collaborazioni verrà emanato un apposito bando con decreto del Direttore secondo i requisiti e le modalità indicate nei seguenti articoli.
3. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi ed è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi e nei limiti di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 2

(Modalità di presentazione delle richieste)

1. I professori e le strutture accademiche che intendano assicurare con l'apporto di studenti i servizi di cui all'art. 1 presentano entro il 30 settembre di ciascun anno richiesta al Direttore indicando:
 - a) il dipartimento o la struttura richiedente;
 - b) le attività per le quali si chiede l'assegnazione;
 - c) per la collaborazione con gli uffici o la biblioteca, l'orario presumibile richiesto allo studente collaboratore;
 - d) descrizione dei servizi da assegnare agli studenti;
 - e) il numero di ore e di unità complessivamente richieste per anno accademico per ciascun servizio (al massimo 200 ore per ciascuna unità richiesta);
 - f) le motivazioni della richiesta di collaborazione di studenti, che non può essere motivata da carenza di personale e non può essere connessa all'assunzione di responsabilità amministrativa o relativa ad attività di docenza, come disposto dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
 - g) le eventuali particolari capacità richieste agli studenti di cui è prevista la collaborazione. Tali particolari capacità dovranno essere accertate con l'introduzione di una prova di idoneità e/o certificazioni di competenze nel bando per la presentazione delle domande di collaborazione, di cui al successivo articolo 4.

Art. 3

(Modalità di svolgimento delle attività)

1. La collaborazione dovrà svolgersi sotto la supervisione dei responsabili delle strutture di assegnazione o dei professori che si avvalgono delle collaborazioni, ai quali spetta la valutazione sull'attività effettuata da ciascuno studente e sull'efficacia dei servizi attivati.

Art. 4

(Procedura)

1. La stipula dei contratti con gli studenti è subordinata all'adozione delle seguenti procedure:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, provvede ad assegnare le risorse alle attività di collaborazione. Il Direttore provvede a emanare e rendere pubblico, il bando per la presentazione di domande di collaborazione da parte di studenti con la precisazione delle modalità di formulazione della graduatoria di cui all'art. 8;
 - b) nel bando, da emanare tempestivamente e comunque dovranno essere specificati:
 - I. gli elementi di cui alle lettere a), e), g) dell'art. 2 del presente "Regolamento";
 - II. il numero di collaborazioni previste per ciascuna tipologia;
 - III. le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5;
 - IV. la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 6;
 - V. le modalità di formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 7.
2. Al bando deve essere obbligatoriamente allegato il fac-simile della domanda alla quale gli studenti devono attenersi e sottoscrivere ai sensi del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

(Requisiti di ammissione)

1. Sono requisiti di ammissione per gli studenti:
 - a) la regolare iscrizione alla data di presentazione della domanda, con riferimento all'anno accademico indicato nel bando;
 - b) per i soli studenti iscritti al secondo o al terzo anno dei corsi accademici di primo livello e per quelli iscritti al secondo anno dei corsi accademici di II livello, aver ottenuto almeno il 40%, dei crediti previsti dal curriculum degli studi fino all'anno di iscrizione nel quale viene presentata la domanda (gli studenti fuori corso, ammessi non oltre il secondo anno, devono aver ottenuto almeno il 75% dei crediti complessivi del curriculum). Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al bando;
 - c) essere maggiorenni.
2. Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:
 - a) studenti che si trasferiscano ad altro Conservatorio, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
 - b) studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso;
 - c) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa, che pertanto siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
 - d) studenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa del servizio svolto in anni precedenti per il medesimo profilo;

Art. 6

(Commissioni giudicatrici)

1. La scelta degli studenti cui affidare le collaborazioni sarà effettuata sulla base di una graduatoria formulata da una commissione composta da tre componenti titolari più un supplente (in caso di assenza dei titolari), nominata con decreto del Direttore. Della commissione possono far parte sia professori sia personale amministrativo.

Art. 7

(Formulazione delle graduatorie)

1. Le commissioni di cui all'art 6 del presente "Regolamento" formulano le graduatorie provvisorie entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.
2. I reclami avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati per iscritto improrogabilmente entro 5 giorni dalla pubblicazione all'albo delle graduatorie. I ricorsi devono essere presentati presso l'Ufficio protocollo in forma cartacea o tramite PEC.
3. Sono ritenuti non ammissibili i reclami che non pervengano entro il predetto termine.
4. Le graduatorie degli studenti cui affidare le collaborazioni saranno formulate secondo i seguenti criteri:
 - a) sarà attribuito un punteggio alla carriera corrispondente alla media ponderata dei voti conseguiti, espressa in trentesimi, per gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno dei corsi accademici di I livello e per quelli iscritti al secondo anno dei corsi accademici di II livello. Per gli studenti iscritti ai corsi del I anno dei corsi accademici di I e II livello, il punteggio sarà attribuito con riguardo a:
 - studenti iscritti al I anno dei corsi accademici di I e II livello: il voto conseguito nell'esame di ammissione.
 - b) alla prova di idoneità, quando prevista (i cui contenuti, differenti per ciascuna tipologia di attività di collaborazione, sono specificati nel bando emanato annualmente) sarà attribuito un punteggio in trentesimi. Saranno considerati idonei solo gli studenti che conseguano un punteggio pari o superiore a 21/30;
5. Nella graduatoria, formulata sommando i punteggi di cui al comma 4, in caso di parità precede lo studente in condizioni economiche maggiormente disagiate (ISEE inferiore) in caso di ulteriore parità precede lo studente più giovane d'età.
6. Le graduatorie diventano definitive attraverso l'approvazione delle stesse con atto del Direttore. Avverso il provvedimento definitivo è possibile ricorso entro 60 giorni al TAR o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Art. 8

(Affidamento della collaborazione)

1. L'affidamento della collaborazione ad ogni singolo studente verrà disposto mediante la stipula di un contratto nel quale siano specificati:
 - a) generalità dello studente, residenza, codice fiscale;
 - b) oggetto della collaborazione;
 - c) durata della collaborazione (in ore);

- d) modalità di pagamento del corrispettivo economico alla collaborazione, da effettuarsi al termine della prestazione subordinatamente alla presentazione di una relazione sull'efficace svolgimento dell'incarico presentata dal responsabile delle strutture di assegnazione o dai professori che si avvalgono delle collaborazioni.

Art. 9

(Durata della collaborazione)

1. La prestazione collaborativa concessa allo studente deve essere pari a un massimo di 200 ore e di norma non deve superare le 6 ore giornaliere.

Art. 10

(Periodo di fruizione e corrispettivo)

1. Le prestazioni oggetto del contratto di collaborazione dovranno essere svolte, compatibilmente con le esigenze delle strutture di assegnazione o dei professori che si avvalgono delle collaborazioni, di norma entro l'anno accademico di riferimento; eccezionalmente, su motivata richiesta, potranno essere autorizzate proroghe fino al 31 dicembre.
2. La collaborazione dello studente comporta un corrispettivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato dall'applicazione di importi orari determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

(Adempimenti del responsabile della struttura o del professore)

1. Oltre a quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 8, è compito del responsabile della struttura:
 - a) assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali;
 - b) vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione e, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali, formulare all'Amministrazione la richiesta di risoluzione del contratto.

Art. 12

(Obblighi dello studente)

1. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione, con diligenza, osservando l'orario di servizio e secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura presso cui svolge l'attività.
2. Lo studente deve registrare le ore effettuate su apposito modulo messo a sua disposizione e controfirmato dal responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione o dal professore con cui collabora.
3. Contestualmente alla stipula del contratto, lo studente dovrà sottoscrivere il seguente codice di comportamento: "Lo studente dovrà concorrere a un'efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Istituto e a un'efficace erogazione dei servizi forniti dal medesimo; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del responsabile della struttura o del professore cui compete il coordinamento dell'attività di collaborazione. Lo studente si impegna a rispettare i professori, il personale tecnico-amministrativo, nonché gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione e alla funzione primaria che essa svolge nella società. Lo studente si impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Istituto

all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali e amministrativi, preservandone la funzionalità ed il decoro".

Art. 13

(Cause di rinvio, sospensione e risoluzione del rapporto di collaborazione)

1. L'inizio dell'attività di collaborazione è rinviata ovvero sospesa in caso di malattia dello studente.
2. Lo svolgimento dell'incarico è rinviato o sospeso, per un periodo non superiore a due mesi, qualora lo studente instauri con terzi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione allegando l'apposita documentazione giustificativa. Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, il rapporto è risolto di diritto. Il responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione o i professori con i quali collabora comunicheranno all'Amministrazione la necessità di risolvere il contratto e questa invierà un candidato idoneo in sostituzione del precedente.
3. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:
 - a) rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Conservatorio;
 - b) irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione;
 - c) consenso delle parti;
 - d) impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti;
 - e) perdita dello status di studente prima dell'inizio della collaborazione in quanto diplomato.Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota corrispondente alla parte di collaborazione prestata dietro presentazione di positiva relazione di quanto fino a quel momento svolto del responsabile delle strutture di assegnazione o dei professori che si avvalgono delle collaborazioni.

Art. 14

(Dati personali)

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione alla procedura saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui alla legge n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Istituto e, in particolare, per tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del bando di concorso.
2. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 196/2003.

Art. 15

(Controlli e sanzioni)

1. L'Istituto controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della collaborazione, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

Il Presidente

Ing. Adriano Maestri

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993